



COMUNE DI ELINI
PROVINCIA DI NUORO

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
Ufficio Segreteria

**DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI
CUI CONFERIRE INCARICHI LEGALI**

ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare disciplina le modalità per l'istituzione e tenuta di un "Albo comunale degli avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli *incarichi legali* a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:

- mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale.
- obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali - pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett.c-d di cui al D.lgs 50/2016 - devono rispettare i *principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità*, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016.

Per "*incarichi legali*" ai sensi del presente disciplinare, si intendono:

- gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art.17 comma 1 lett.c-d del D.lgs 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale connessi a procedimenti giurisdizionali ("arbitrato o conciliazione", "procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche", "consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

ART. 2 – ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo comunale aperto agli avvocati, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

L'Albo comunale degli avvocati è gestito dal Servizio Amministrativo secondo le disposizioni organizzative del suo Responsabile.

L'Albo è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO

All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo è preceduta dalla pubblicazione di un apposito Avviso sull'*Albo Pretorio on line* e sul sito web del Comune, nonché dalla comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei.

L'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 30 novembre di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.

L'Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo - in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI

Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- a) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- c) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
- e) assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) iscrizione da almeno 2 anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza;
- g) esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale;

Non possono essere iscritti all'Albo e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti - siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Elini, avendo, nei due anni precedenti, promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

1. Auto-certificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti dalla lettera a) alla lettera f) sopra elencati;
2. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione.
3. Dichiarazione di impegno a:
 - rispettare le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'Albo comunale;
 - non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Elini o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato.
 - rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68;

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo può essere disposta dal Responsabile di Servizio nei confronti di quei professionisti:

- che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti, di cui al precedente art.3;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ALBO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta, conformemente a quanto previsto nello Statuto comunale, con deliberazione della Giunta comunale a seguito di proposta da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, che, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere apposita relazione istruttoria al servizio a cui afferisce la controversia.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo.

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa - selezionati con criterio di rotazione, in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi – verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva". Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati.

I criteri per gli affidamenti degli incarichi saranno specificati, di volta in volta, al momento in cui si avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella determinazione di incarico.

A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza:

- chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legali presso altri EE.LL.;
- Foro di competenza della causa;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto un compenso inferiore ai minimi tariffari;

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Il conferimento dell'incarico legale di che trattasi, deve essere perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico approvato con determina del Responsabile di servizio che regola il rapporto tra il Comune ed il professionista incaricato.

Nel disciplinare d'incarico deve prevedersi che l'avvocato incaricato si obbliga, tra l'altro, a:

- unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- fornire, nell'ambito dello stesso incarico senza compensi aggiuntivi, un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale per la causa affidata.
- a rendere per iscritto un parere al Comune, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

In caso vi sia l'esigenza di procedere alla richiesta di una consulenza legale o "parere pro-veritate" di cui al precedente art. 1 comma 3/b, il responsabile interessato deve fare pervenire alla Giunta ed al Segretario apposita relazione in cui espone fatti e motivi per cui vi sia tale esigenza. La giunta delibera sull'accoglimento della richiesta pervenuta, una volta verificato anche che vi siano le risorse disponibili in bilancio e si rispettino i vincoli di norme finanziarie eventualmente vigenti. Il Responsabile del Servizio Amministrativo si attiva per svolgere la procedura comparativa di cui al presente articolo, finalizzata all'affidamento dell'incarico ad uno degli avvocati iscritti all'Albo. L'incarico si perfeziona con apposito disciplinare sottoscritto con l'avvocato incaricato della consulenza/parere.

ART. 6 – CORRISPETTIVO. ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 ridotto di almeno il 30% (di seguito indicato quale misura tariffaria minima).

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il corrispettivo è dovuto scomputando quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte.

In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

Il responsabile del Servizio Amministrativo provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista il Responsabile del Servizio Amministrativo potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

ART. 7 – PUBBLICITÀ ALBO E REGISTRO INCARICHI – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Albo degli avvocati viene redatto e pubblicato nel sito web comunale a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, fornendo le informazioni per il suo funzionamento, per le nuove iscrizioni, per l'invio degli aggiornamenti da parte degli iscritti.

Nel rispetto dei principi generali di trasparenza di cui all'art. 1 del D.lgs n.33/2013, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, gli incarichi legali conferiti vengono pubblicati in Amministrazione trasparente prevedendo un apposito registro degli incarichi legali conferiti, nel quale vanno riportati almeno i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) oggetto sintetico dell'incarico;
- c) estremi e link all'atto di incarico ed al disciplinare sottoscritto;
- d) oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);

I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra indicate, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (Regolamento europeo 679/2016)

ART. 8 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare e nei successivi atti organizzativi e pattizi cui rimanda, si applica il codice civile, la legge professionale forense, il codice deontologico forense, il DM n. 55/2014 "*parametri forensi per la determinazione dei compensi*".